



Assicurazioni

OFFICIUM

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'UFFICIO.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'ufficio



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (locale dell'esercizio e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi).

Garanzie facoltative

Rischio locativo – Ricorso terzi – Archivi, schede e modelli – Fenomeno elettrico – Ricerca del guasto – Demolizione e sgombero – Maggiori spese – Danni indiretti – Spese ed onorari – Oneri di ricostruzione – Eventi speciali (acqua condotta, eventi atmosferici, eventi socio-politici, grandine, sovraccarico neve).

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di furto, rapina o estorsione compiuti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

Garanzie facoltative

Garanzie accessorie "A": Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato – Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro – Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici – Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici.

Garanzie accessorie "B": Spese onorari perito – Danni agli archivi – Danni indiretti – Guasti cagionati dai ladri compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi – Portavalori – valori ovunque posti – rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'assicurato.

Valori in mezzo di custodia.

SETTORE CRISTALLI

- ✓ Assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compresi specchi, installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dei locali assicurati o nelle relative dipendenze, purché poste nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, contro i danni materiali e diretti derivati da determinati eventi (es. cause accidentali; incendio; furto o tentativo di furto; tumulti popolari, grandine).

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✗ danni determinati da frane o cedimenti di terreno, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, inondazioni e alluvioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;

SETTORI INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, CRISTALLI

- ✗ danni determinati in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ✗ danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

SETTORE ELETTRONICA

- ✗ danni determinati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- ✗ danni di natura estetica;

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore;
- ✗ qualunque responsabilità inerente all'attività professionale e/o commerciale
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA

- ✗ vertenze concernenti: la materia fiscale ed amministrativa;
- ✗ operazioni di compravendita di beni immobili.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore "Tutela Giudiziaria", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio/ufficio assicurato.

Garanzie facoltative

Danni da inquinamento accidentale – Malattie professionali – Garanzie speciali (es. danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza).

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche assicurate (anche se di proprietà di terzi), collaudate e pronte per l'uso cui sono destinati, causati da un evento accidentale.

Garanzie facoltative

impianti e apparecchiature ad impiego mobile – supporto dati – maggiori spese.

SETTORE INFEDELTA'

- ✓ Assicura il risarcimento delle perdite derivanti dai reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi dai dipendenti dell'assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.

SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA

- ✓ Assicura al titolare dell'ufficio l'assistenza giudiziaria necessaria a tutelare i propri diritti e interessi nelle controversie in cui può essere coinvolto in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali dove si svolge l'attività.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
 - la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei nonché nei territori asiatici già facenti parte del C.S.I.;
 - la garanzia RCO, che vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali con l'applicazione di un aumento del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Officium

Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia.
Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 126,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi (**locale dell'esercizio e/o contenuto**) da:

- **incendio;**
- **fulmine;**
- **esplosione e scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- **implosione;**
- **caduta di corpi celesti nonché di aeromobili, loro parti o cose trasportate;**
- **caduta di antenne radio/televisive**, o parti di esse, dovuta a cause accidentali e di pertinenza dei locali assicurati;
- **caduta ascensori e montacarichi** a seguito di rottura dei congegni;
- **onda sonora** determinata da aerei che superino il muro del suono;
- **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- **urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari ed in transito sulla pubblica via;
- **urto di natanti**, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari;
- **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia

	elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose garantite oppure enti posti nell'ambito di esse. La Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. Estensioni di garanzia e precisazioni sul fabbricato Qualora la copertura assicurativa si riferisca ai locali adibiti all'attività dichiarata e questi siano una porzione di un maggior fabbricato, sono comprese in garanzia le quote ad essi relative della proprietà comune, nonché soffitte, cantine ed autorimesse ad uso privato di pertinenza dei locali assicurati anche se non comunicanti con gli stessi. Universalità Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza, ad esclusione dell'area su cui l'attività stessa insiste. In caso di sinistro, quanto contenuto nell'ambito dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita "contenuto".
SETTORE FURTO	La Società, nei locali tra loro comunicanti indicati in polizza (ed anche in quelli non comunicanti con i primi, purché posti nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, adibiti a deposito od archivio), nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza indennizza i danni materiali e diretti al contenuto derivati da: • furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; b. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Sono parificati ai danni da furto: - i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo; - danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è estesa ai furti commessi: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di esposizione diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri della vetrina durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali. • rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand' anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; • estorsione purché tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è, inoltre, estesa ai: • valori ovunque posti contenuti nei locali contro il furto e la rapina; • portavalori: sottrazione dei valori e dei documenti (questi ultimi unicamente per le spese di ricostituzione) portati dall'Assicurato o da un addetto incaricato fuori dai locali, per lo svolgimento di funzioni relative al servizio esterno inerente l'attività, a seguito di: - furto avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore della persona incaricato del trasporto valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori incaricato ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina. La garanzia è prestata: - durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le 23; - in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; - per portavalori di età non inferiore ai 18 né superiore ai 65 anni e che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderli inadatti al compito cui sono adibiti;

	• guasti cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati; • danni agli archivi direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; • spese sostenute per la perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali indicati nell'ubicazione del rischio per: 1. sostituzione della serratura che deve essere eseguita entro le 24 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte; 2. rientrare nei locali. • rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza.
SETTORE CRISTALLI	Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compresi specchi, installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dei locali indicati sul frontespizio di polizza o nelle relative dipendenze, purché poste nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, derivati da rotture dovute a cause accidentali, a fatto proprio o di terzi. La garanzia è estesa alle vetrinette ed alle insegne (quest'ultime, anche in materia plastica rigida) installate all'esterno del fabbricato e/o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato purché stabilmente ancorate. La garanzia è operante anche per le rotture verificatesi in occasione di: - incendio, fulmine, furto o tentativo di furto; - tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi o serrate; - esplosioni o scoppi esterni; - grandine.
SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE	Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio/ufficio descritto in polizza. La garanzia è estesa a: - proprietà e conduzione dei locali dello studio, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi; - alla circolazione e uso di velocipedi; - alla proprietà ed uso di cani; - all'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; - ai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, restando inteso che, ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; - ai danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio; - alla responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. - agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale; - alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che debbono, quindi, essere considerati terzi. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della Legge 24/6/1997, n. 196, o da lavoratori parasubordinati indicati all'Art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

	2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. I soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti a condizione che gli stessi siano regolarmente denunciati all'INAIL.
SETTORE ELETTRONICA	Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia viene estesa agli impianti ed apparecchiature temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative dell'Assicurato. Sono inoltre compresi i danni ai conduttori esterni collegati agli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori stessi.
SETTORE INFEDelta'	Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società assicura il risarcimento delle perdite, derivanti da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione, commessi dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che: - tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione; - Il reato sia stato denunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione; Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose la Società, risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di leggi compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti.
SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA	Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nel limite del massimale convenuto, assicura la Tutela Giudiziaria dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza adibita ad uso ufficio (compresi studi professionali, commerciali, tecnici, gabinetti medico dentistici, laboratori di analisi ecc.) <u>dove svolge la propria attività/professione</u>, pretende lesi e precisamente qualora: - l'immobile e/o il relativo contenuto subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; - l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei/mobili. In tal caso la polizza opera indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile; - l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché sia assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile e con esclusione dei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; - l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di: artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell'ufficio, da lui stesso commissionati, relative all'unità immobiliare indicata in polizza; - l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso; sono comprese le spese degli arbitri e del legale intervenuto nel caso in cui dette vertenze debbano essere deferite e risolte davanti ad uno o più arbitri; - l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile derivanti dalla locazione o proprietà di detta unità immobiliare. Sono comprese le vertenze di sfratto per presunta morosità.

		La Società assume a proprio carico il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia: - le spese di assistenza stragiudiziale; - gli oneri per l'intervento di un legale; - gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte; - le spese di giustizia in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità, e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria Assicurati Le prestazioni vengono garantite alle seguenti persone: Il/i titolare/i, i soci nelle Società di persone e gli amministratori nelle Società di capitali e, limitatamente alle garanzie di cui alla lettera b) e c), anche i loro dipendenti e familiari collaboratori.
		OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non previste
		OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
SETTORE INCENDIO	Rischio locativo (Garanzia a "partita separata" - operante solo se presente la partita contenuto.)	La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito in tale Settore, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
	Ricorso terzi (Garanzia a "partita separata" - operante solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
	Archivi, schede e modelli (Garanzia a "partita separata" - operante solo se presente la partita contenuto)	La Società risponde dei danni materiali e diretti ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici, modelli e stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
	Fenomeno elettrico (Garanzia a "partita separata" o "a percentuale" - operante solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
	Ricerca del guasto (Garanzia a "partita separata" o "a percentuale" - operante solo se presente la partita locale esercizio e garanzia eventi speciali)	La Società indennizza le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi (escluse le condutture interrato), collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Sono compresi i danni materiali e diretti ai fabbricati da spargimento di acqua conseguente a rottura, causata da gelo, a tubazioni, condutture, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento stabilmente installati all'interno dei fabbricati stessi, nonché, i danni materiali e diretti ai fabbricati da trabocco o rigurgito di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza.

	Demolizione e sgombero (Garanzia a “partita separata” o “a percentuale” -Assumibile solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	La Società indennizza le spese effettivamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro risarcibile a termini di polizza.
	Maggiori spese Garanzia a “partita separata” - operante solo se presente la partita contenuto)	La Società indennizza le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, per il proseguimento dell’attività.
	Eventi speciali (Garanzia a “partita separata” – operanti solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	acqua condotta fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi. eventi atmosferici danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, purché detti eventi atmosferici siano caratterizzati da particolare violenza riscontrabile in zona. eventi socio-politici 1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendono parte a tumulto popolare, sciopero, sommossa o che compiano, individualmente o in associazione, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. grandine danni materiali e diretti provocati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica. sovraccarico neve danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
	Danni indiretti (Garanzia “a percentuale” - operante solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	l’indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione o all’intralcio temporanei, parziali o totali, dell’attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza.
	Spese e onorari al perito (Garanzia “a percentuale” - operante solo se presente la partita locale esercizio e/o contenuto)	le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
	Oneri di ricostruzione (Garanzia “a percentuale” - operante solo se presente la partita locale esercizio	le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o per documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.

SETTORE FURTO	Spese di immagazzinamento (Garanzia "a percentuale" - operante solo se presente la partita contenuto)	spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il "contenuto" per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'esercizio colpiti da sinistro risarcibile a termini di polizza.
	Garanzie accessorie "A" (operanti solo se presente la partita contenuto- concesse anche in abbinamento alle Garanzie a "Partita separata" e/o Garanzie accessorie "B")	furto commesso dai dipendenti dell'assicurato purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali. reintegro automatico delle somme assicurate A seguito di sinistro le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, che abbiano provocato rotture e/o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali od ai locali stessi. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il Settore "Incendio" e prevista l'estensione di garanzia per gli "Eventi Speciali".
	Garanzie accessorie "B" (operanti solo se presente la partita contenuto- concesse anche in abbinamento alle Garanzie a "Partita separata" e/o Garanzie accessorie "A")	spese e onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; danni agli archivi direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; danni indiretti l'indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza; guasti cagionati dai ladri compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati; portavalori sottrazione dei valori e dei documenti (questi ultimi unicamente per le spese di ricostituzione) portati dall'Assicurato o da un addetto incaricato fuori dai locali, per lo svolgimento di funzioni relative al servizio esterno inerente l'attività, a seguito di:

		- furto avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori incaricato ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina. valori ovunque posti contenuti nei locali contro il furto e la rapina; rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'assicurato di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza.
	Garanzie "a partita separata" (operante solo se presente la partita contenuto- in aumento alle garanzie di base e/o accessorie- concesse anche in abbinamento alle Garanzie accessorie "A" e/o "B")	Valori in mezzo di custodia Portavalori Danni agli archivi
SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE	Danni da inquinamento accidentale	La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
	Malattie professionali	L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o a questo Ente imposte dal tribunale.
	Danni derivanti da interruzione o sospensione di attività	La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
	Riduzione di franchigia per il danno biologico	La garanzia di "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro/danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38" viene prestata per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.
	Inadempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	La garanzia è estesa ai Danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sia per la parte concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sia per la parte concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri.
Garanzie valide per tutti i settori (escluso il settore Tutela Giudiziaria)	Danni causati per impedire o arrestare il sinistro	La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dall'Autorità o da terzi esclusivamente allo scopo di impedire, limitare o arrestare il sinistro risarcibile a termini di polizza.
	Spese sostenute per documentazione	La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la documentazione, formalmente richiesta dalla stessa per la liquidazione del sinistro.
	Spese sostenute per la procedura di ammortamento	La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la eventuale procedura di ammortamento resasi necessaria per la sottrazione o il danneggiamento di titoli di credito garantiti a termini di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

SETTORE INCENDIO	Sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e, qualora non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata; - verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale, o in occasione di serrata; - al contenuto in possesso per contratto di leasing e già coperto da autonoma polizza assicurativa, fino alla concorrenza della copertura autonoma stessa; - alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, una esplosione o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; - anche in presenza della garanzia "Fenomeno elettrico": a. causati da usura o carenza di manutenzione; b. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; c. alle lampade elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte; - da infiltrazioni di acqua, umidità, stillicidio, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli e fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali nonché da rottura - degli impianti automatici di estinzione; - da imbrattamento dei muri esterni; - indiretti, quali l'impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l'originale destinazione e la mancata locazione; - derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati esclusi ciclomotori; - da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - causati da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia da parte dell'Ente erogatore, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre; - da fenomeni atmosferici (anche in presenza delle garanzie "Eventi Speciali"): - verificatosi all'interno dei fabbricati e loro contenuto (se assicurato), a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; - causati ad enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - causati ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - causati a gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - causati a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie incomplete nella copertura, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
SETTORE FURTO	Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d. commessi o agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e. indiretti quali i profitti sperati; f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; g. derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli al P.R.A. .

SETTORE CRISTALLI	Sono esclusi i danni: - derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; - verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia rapporto con tali eventi; - verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosioni, da gelo; - di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; - alle sorgenti luminose ed alle insegne, a seguito di surriscaldamento o corto circuito; - alle lastre aventi particolare valore artistico; - dolosamente causati dall'Assicurato o dal Contraente.
SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE	L'assicurazione non comprende i danni: - da furto; - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; - da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; - a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, sollevate, caricate o scaricate, nonché a quelle trovanti sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - Danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere
SETTORE ELETTRONICA	Sono esclusi i danni: - causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; - di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; l'esclusione relativa ai danni durante il trasporto e i trasferimenti per le cose mobili non è operante nel caso sia stata attivata la partita "Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile; - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate; - ai supporti dati e programmi in licenza d'uso, se dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione e/o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni; - delle maggiori spese dovute a: - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

	4. deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti ed alle apparecchiature assicurati; 5. danni ai supporti di dati; 6. ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. h. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; i. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; j. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; k. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; l. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; m. causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; n. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; o. i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli o componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: 1. controlli di funzionalità; 2. manutenzione preventiva; 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. p. relativamente agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi; q. subiti da telefoni cellulari; r. alle parti accessorie dei conduttori non attraversate da corrente; s. quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.
SETTORE INFEDELTA'	La garanzia non è operante per le perdite derivate dalle azioni delittuose commesse in occasione di: - incendi, - esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, - trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, purché le perdite stesse siano in rapporto con tali eventi.
SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA	La garanzia non è valida per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - materia fiscale e amministrativa, - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello adibito ad uso ufficio ed indicato in polizza; - operazioni di compravendita di beni immobili; - procedure arbitrali; - controversie e procedimenti attinenti l'attività professionale/imprenditoriale che non siano in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare adibita ad uso ufficio indicata in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.

Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00(danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato).

Esclusione dei beni in leasing

Con riferimento ai Settori Incendio, Furto ed Elettronica dalla garanzia sono esclusi i beni in leasing fino alla concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

Rivalsa

La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) se causato con dolo nonché per i sinistri per i quali l'Assicurato abbia esercitato a sua volta l'azione verso il responsabile del sinistro.

Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

SETTORE A – INCENDIO:

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Fumo, urto di veicoli stradali, urto di natanti e caduta di antenne (art. 20)		euro 150,00	
Valori ovunque posti (art. 20)			3% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 2.600,00
Quadri e oggetti d'arte (art. 20)			10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 10.500,00 per singolo oggetto
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine informatiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili (art. 20)			5% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 5.250,00

Garanzie facoltative a partita separata				
Ricorso terzi (art. 22)	Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni totali/parziali dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi			entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso
Fenomeno elettrico (art. 25)		20% con il minimo di euro 150,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Ricerca del guasto (art. 26)		20% con il minimo di euro 150,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Maggiori spese (art. 28)		10% con il minimo di euro 1.500,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie accessorie				
Fenomeno elettrico (art. 29)		20% con il minimo di euro 150,00		5 per mille della somma assicurata alla partita Locale dell'esercizio e/o Contenuto per anno assicurativo con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro
Ricerca del guasto (art. 30)		20% con il minimo di euro 150,00		5 per mille della somma assicurata alla partita Locale dell'esercizio per sinistro
Demolizione e sgombero (art. 31)				10% del danno liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.500,00 per anno assicurativo
Danni indiretti (art. 32)				10% del danno liquidabile a termini di polizza per singolo sinistro entro 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e/o Locale dell'esercizio per anno assicurativo
Spese ed onorari di competenza del Perito (art. 33)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 1.050,00 per anno assicurativo
Oneri di ricostruzione (art. 34)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 1.050,00 per anno assicurativo

Spese per lo spostamento, la ricollocazione e l'immagazzinamento (art. 35)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 2.600,00 per anno assicurativo
Eventi speciali - Forma A (art. 36)				
Garanzia acqua condotta			euro 250,00	
Eventi atmosferici			euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica		10%	euro 500,00	80% del capitale assicurato alla partita Locale dell'esercizio con il massimo di euro 10.500,00
Sovraccarico neve		10%	euro 500,00	euro 26.000,00
Eventi sociopolitici	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale		euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone, Latina)	15%	euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nei comuni di Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna	10%	euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Eventi speciali - Forma B (art. 36)				
Acqua condotta			euro 100,00	
Eventi atmosferici			euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica		10%	euro 250,00	80% del capitale assicurato alla partita Locale dell'esercizio con il massimo di euro 10.500,00
Sovraccarico neve			euro 250,00	euro 26.000,00
Eventi sociopolitici	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale		euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita

	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone, Latina)	10%	euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nei comuni di Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna	5%	euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
In caso di sinistro				
Anticipo dell'indennizzo (art. 39)				entro euro 104.000,00 qualunque sia l'ammontare del sinistro
Garanzia base				Il doppio del relativo valore "allo stato d'uso"
Limite massimo dell'indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata				

SETTORE B – FURTO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori ovunque posti (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili; oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria (art. 46)			euro 10.500,00 per singolo oggetto
Portavalori (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Guasti cagionati dai ladri (anche atti vandalici commessi dagli stessi) ai locali e agli infissi (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto
Danni agli archivi (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di: - euro 1.600,00 per indumenti, effetti personali e preziosi; - euro 260,00 per il denaro

Spese sostenute per la perdita o sottrazione di chiavi in ingresso (art. 46)		euro 50,00	5% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 525,00
Garanzie accessorie A			
Art. 48			Entro la somma assicurata alla partita Contenuto con i limiti previsti dalla garanzia base
Garanzie accessorie B (art. 49)			
Spese onorari perito (art. 49 lett. a)			10% del danno liquidabile a termini di polizza per sinistro con il massimo di euro 1.050,00 per anno assicurativo
Danni agli archivi (lett. b)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Danni indiretti (art. 49lett. c)			10% del danno liquidabile a termini di polizza per sinistro con il massimo di euro 2.600,00 per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri (anche atti vandalici commessi dagli stessi) ai locali e agli infissi (art. 49 lett. d)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Portavalori (art. 49 lett. e)	20%		10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Valori ovunque posti (art. 49 lett. f)	20% in caso di rapina/estorsione		10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato (art. 49 lett. g)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base ma con il massimo di euro 525,00 per il denaro
L'opzione GARANZIA ACCESSORIA B elimina il limite massimo di indennizzo previsto nella Garanzia base per: Valori ovunque posti, Portavalori, Rapina sui clienti e Danni agli archivi			
Garanzie a partita separata in aumento (quando previste) alle garanzie base e/o accessorie			
Portavalori (art. 50)	20%		10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.050,00 per ,le spese sanitarie
Valori in mezzo di custodia (art. 51)	20% in caso di rapina/estorsione		
Danni agli archivi (art. 52)			Entro la somma assicurata
Condizioni particolari che regolano il settore Furto			
Mezzi di chiusura (art. 53)	20% nel caso in cui abbiano caratteristiche protettive inferiori a quelle previste		

Anticipo dell'indennizzo (art. 54)			50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato e non oltre gli euro 5.250,00 qualunque sia l'ammontare del sinistro
In caso di sinistro			
Limite massimo dell'indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE C - CRISTALLI

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base	15% con il minimo di euro 100,00		euro 1.050,00 per singola lastra od insegna
In caso di sinistro			
Limite massimo dell'indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni provocati da cani (art. 60 lett. c)		euro 150,00	
Danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzioni di spazi attrezzati a parcheggio (art. 60 lett. f)		euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato	
Danni da fuoriuscita di acqua (art. 60)		euro 150,00	entro il massimale con il limite, per le sole cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati, di euro 10.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Inquinamento accidentale (Art. 63)	10% con il minimo di euro 2.550,00 e il massimo di euro 26.000,00		Entro il massimale con il limite di euro 260.000,00 per sinistro e per anno
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 65)	20% con il minimo di euro 750,00		Entro il massimale con il limite di euro 26.000,00 per anno assicurativo
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE E - ELETTRONICA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base (art. 71)	10% con il minimo di euro 100,00		
Danni causati da furto (art. 71)	20% in caso di violazione di pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle descritte		
Danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e/o dolosi (art. 71)	10% con il minimo di euro 250,00		
Danni ai supporti dati (art. 71)	5% con il minimo di euro 100,00		
Maggiori spese (art. 71)		euro 250,00	

Danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione (art. 71)	20% con il minimo di euro 150,00 ma 25% con il minimo di euro 150,00 qualora gli impianti assicurati siano sprovvisti di adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione oppure qualora detti sistemi, pur esistenti, non risultassero danneggiati		
Danni ad impianti ed apparecchiature ad impiego mobile (art. 71)	25% con il minimo di euro 250.00 per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o qualsiasi altro evento atmosferico		
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE G – TUTELA GIUDIZIARIA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di assistenza stragiudiziale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento di un legale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di giustizia in caso di condanna penale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di indagini per la ricerca di prove a difesa (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese degli arbitri e del legale **nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso (art. 95)			euro 5.200,00 per sinistro e illimitato per anno
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Per i sinistri del settore Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica, Infedeltà, il contraente e/o l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell'articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telex. Per i sinistri del settore di Responsabilità Civile, il contraente e/o l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.), a mezzo raccomandata, telegramma o telex. Per i sinistri del settore Tutela giudiziaria l'Assicurato deve immediatamente denunciare il sinistro ad ARAG, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti. Assistenza diretta / in convenzione: non prevista Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore Tutela giudiziaria, la gestione degli stessi è stata affidata a un'impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia) autorizzata ai termini di legge. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo Per i sinistri dei settori Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica, Infedeltà, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino, quando non previsto come estensione di garanzia dalle Condizioni di Polizza, alcuno dei seguenti casi: 1. danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata; 2. danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave: a) da persone che abitano con l'Assicurato o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con queste comunicanti; b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; d) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nelle previsioni dell'art.649 del Codice Penale (n°1, 2, 3) anche se non coabitanti. Il termine di 30 giorni per il pagamento dell'indennizzo si riduce a giorni 15 qualora il beneficiario opti per l'accredito dell'importo direttamente sul proprio conto corrente fornendo, al momento della sottoscrizione dell'atto di liquidazione, le relative coordinate bancarie Anticipo sull'indennizzo L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a : - € 26.000,00 per il Settore Incendio; - € 15.500,00 per il Settore Furto. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a: - € 104.000,00 per il Settore Incendio; - € 5.250,00 per il Settore Furto, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Con riferimento al Settore Incendio trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul supplemento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Cessazione della garanzia Con riferimento al Settore Tutela Giudiziaria qualora l'Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata il settore "Tutela Giudiziaria" perde ogni efficacia e le garanzie e le azioni in corso si interrompono automaticamente, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della Stessa al rimborso della quota di premio netto relativa esclusivamente al Settore Tutela giudiziaria ed al periodo di rischio pagato e non goduto. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di riferimento di Officium sono i titolari di ufficio come, ad esempio, quelli che svolgono le seguenti attività:

- a. consulenza amministrativa, commerciale ed aziendale;
- b. consulenza tecnica, industriale e perizie;
- c. pubblicità, marketing e comunicazione;
- d. servizi per le aziende e per le famiglie;
- e. agenzie di viaggi e turismo;
- f. agenzie immobiliari;
- g. consulenza e servizi di informatica e telecomunicazioni;
- h. agenzie d'affari e servizi commerciali;
- i. servizi finanziari;
- j. amministrazioni immobiliari;
- k. pratiche auto e scuole guida;
- l. associazioni di volontariato;
- m. laboratori di analisi;
- n. studi professionali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 26%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA NON UTILIZZABILE



OFFICIUM



CASA

AUTO

SALUTE

RISPARMIO

PROTEZIONE

PREVIDENZA

LAVORO

Condizioni di assicurazione

Assicurazione su misura per gli uffici e gli studi professionali

Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"

PREMESSA	4
GLOSSARIO	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione	9
Articolo 4 - Variazione dell'ubicazione	9
Articolo 5 - Aggravamento del rischio	9
Articolo 6 - Diminuzione del rischio	9
Articolo 7 - Recesso in caso di sinistro	9
Articolo 8 - Proroga dell'assicurazione	9
Articolo 9 - Oneri fiscali	9
Articolo 10 - Altre assicurazioni	9
Articolo 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	10
Articolo 12 - Adeguamento automatico delle somme assicurate (Valido solo se indicato in polizza)	10
Articolo 13 - Frazionamento del premio	10
Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge	10
Articolo 15 - Rinuncia al diritto di rivalsa	10
Articolo 16 - Danni causati per impedire o arrestare il sinistro	11
Articolo 17 - Spese sostenute per documentazione	11
Articolo 18 - Spese sostenute per la procedura di ammortamento	11
Articolo 19 - Pagamento indennizzo prima della chiusura dell'istruttoria	11
SETTORE A – INCENDIO	12
COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	12
Articolo 20 – Oggetto dell'assicurazione	12
Articolo 21 – Esclusioni	12
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	14
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>	14
Articolo 22 – Garanzia facoltativa "ricorso terzi"	14
Articolo 23 – Garanzia facoltativa "rischio locativo"	14
Articolo 24 – Garanzia facoltativa "archivi, schede e modelli"	14
Articolo 25 – Garanzia facoltativa "fenomeno elettrico"	14
Articolo 26 – Garanzia facoltativa "ricerca del guasto"	15
Articolo 27 – Garanzia facoltativa "demolizione e sgombero"	15
Articolo 28 – Garanzia facoltativa "maggiori spese"	15
<u>GARANZIE ACCESSORIE</u>	15
Articolo 29 – Garanzia accessoria "fenomeno elettrico"	15
Articolo 30 – Garanzia accessoria "ricerca del guasto"	16
Articolo 31 – Garanzia accessoria "demolizione e sgombero"	16
Articolo 32 – Garanzia accessoria "danni indiretti"	16
Articolo 33 – Garanzia accessoria "spese ed onorari"	16
Articolo 34 – Garanzia accessoria "oneri di ricostruzione"	16
Articolo 35 – Garanzia accessoria "spese necessarie per spostare, ricollocare ed immagazzinare"	16
Articolo 36 – Garanzia accessoria "eventi speciali"	16
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	18
Articolo 37 - Caratteristiche costruttive del fabbricato	18
Articolo 38 - Estensioni di garanzia e precisazione sul fabbricato	18
Articolo 39 - Anticipo dell'indennizzo	18
Articolo 40 - Indennizzo separato per ciascuna partita	19
Articolo 41 - Operazioni peritali	19
Articolo 42 - Deroga alla proporzionale	19
Articolo 43 - Buona fede	19
Articolo 44 - Universalità	19
Articolo 45 - Esclusione dei beni in leasing	19
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	19
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	19

SETTORE B – FURTO	23
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	23
articolo 46 – Oggetto dell'assicurazione	23
articolo 47 – Esclusioni	24
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	25
articolo 48 - Garanzie accessorie "A"	25
articolo 49 - Garanzie accessorie "B"	25
articolo 50 – portavalori	26
articolo 51 - valori in mezzo di custodia	26
articolo 52 - Danni agli archivi	26
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	26
articolo 53 - Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali	26
articolo 54 - Anticipo dell'indennizzo	26
articolo 55 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	26
articolo 56 - Recupero delle cose rubate	27
articolo 57 - Esclusione dei beni in leasing	27
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	27
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	27
SETTORE C – CRISTALLI	29
COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	29
articolo 58 – Oggetto dell'assicurazione	29
articolo 59 – Esclusioni	29
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	29
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	29
SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE	30
COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	30
articolo 60 - Responsabilità Civile verso terzi r.c.t.	30
articolo 61 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	30
articolo 62 – Esclusioni	31
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	32
articolo 63 – Garanzia accessoria "Danni da inquinamento accidentale"	32
articolo 64- Garanzia accessoria "Malattie Professionali"	32
articolo 65 – Garanzia speciale "danni derivanti da interruzione o sospensione di attività"	32
articolo 66 – Garanzia speciale "riduzione di franchigia per il danno biologico"	32
articolo 67 – Garanzia speciale "inadempimento di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008"	32
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	33
articolo 68 - Altre assicurazioni	33
articolo 69 - Gestione delle vertenze	33
articolo 70 - Limiti territoriali	33
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	33
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	33
SETTORE E - ELETTRONICA	34
COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	34
articolo 71 – oggetto dell'assicurazione	34
articolo 72 – Esclusioni	35
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	36
articolo 73 - Conservazione delle cose assicurate	36
articolo 74 - Valore assicurabile	36
articolo 75 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni	36

articolo 76 - Ispezione delle cose assicurate	37
articolo 77 - Esclusione degli impianti ed apparecchiature elettroniche in leasing	37
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	37
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	37
SETTORE F - INFEDeltà	38
COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	38
articolo 78 – Oggetto dell'assicurazione	38
articolo 79 – Esclusioni	38
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	38
articolo 80 – perdite indennizzabili	38
articolo 81 - Recupero delle cose rubate	38
articolo 82 - Riduzione automatica in caso di sinistro	38
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	39
NORME COMUNI AI SETTORI A- B- C- D- E- F	40
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	40
articolo 83 - Obblighi dell'Assicurato e/o contraente in caso di sinistro	40
articolo 84 - Obblighi dell'Assicurato (valido per il solo settore r.c.d.)	40
articolo 85 - Esagerazione dolosa del danno	40
articolo 86 - Procedura per la valutazione del danno	41
articolo 87 - Mandato dei Periti	41
articolo 88 - Valore delle cose assicurate	41
articolo 89 - Determinazione del danno	41
articolo 90 - Assicurazione parziale	42
articolo 91 - Limite massimo di indennizzo	43
articolo 92 - Pagamento dell'indennizzo	43
SETTORE G – TUTELA GIUDIZIARIA	44
COSA COPRE LA GARANZIA	44
articolo 93 - Premessa	44
articolo 94 – Oggetto della garanzia	44
articolo 95 - Ambito della garanzia	44
articolo 96 - Persone assicurate	45
articolo 97 - Estensione territoriale delle garanzie	45
articolo 98 – Esclusioni	45
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	45
articolo 99 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa.	45
articolo 100 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	45
articolo 101 - Gestione del sinistro	46
articolo 102 - Disaccordo sulla gestione del sinistro	46
articolo 103 - Recupero di somme	46
articolo 104 - Cessazione della garanzia	46
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	46
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO</u>	47

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della polizza mod. 19,00 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.*

Le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

ADDETTI

il titolare, i familiari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la sua opera nell'attività.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza.

Sono esclusi i radiotelefoni, i telefoni cellulari, i valori, i preziosi, gli oggetti d'arte, gli oggetti promozionali, i campionari.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui, di cui si ha il possesso a qualsiasi titolo, al fine di trarne profitto per sé o per altri, (Art. 646 Codice Penale).

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ

Ufficio e/o studi professionali in genere.

COLLEZIONE

Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi, di un certo valore. Sono comunque esclusi i preziosi in genere.

COLPO D'ARIETE

Urto violento provocato in una conduttura dall'immissione o dall'interruzione di un liquido.

CONDUTTORI ESTERNI

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO

I beni, anche di proprietà di terzi, pertinenti l'attività dichiarata, così intesi: mobilio ed arredamento in genere, computer, macchine da ufficio, strumenti professionali, articoli promozionali, impianti ed apparecchiature elettroniche, oggetti di cancelleria nonché quadri e oggetti d'arte per uso personale e collezioni (esclusi preziosi) e quanto altro inerente l'attività dichiarata (esclusi: merci, veicoli iscritti al P.R.A.), effetti personali (esclusi preziosi), elettrodomestici, impianti di prevenzione e di allarme, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, archivi, documenti, disegni, microfilm, registri, raccolte scientifiche, schede, dischi, nastri od altri supporti informatici.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE

Agli effetti della sola garanzia di Responsabilità Civile, si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali.

CRISTALLI

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale.

DANNI A TERZI

La responsabilità dell'Assicurato nei confronti dei Terzi in caso di sinistro del settore incendio.

DANNI INDIRETTI

Perdite economiche che possono derivare all'Assicurato da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro risarcibile a termine di polizza.

DATI

Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Consegna delle cose mobili assicurate mediante minaccia o violenza diretta verso l'Assicurato e/o i suoi familiari e/o altre persone (Art. 629 Codice Penale).

FRANCHIGIA

Importo prestabilito in polizza che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

FURTO

Sottrazione di cose mobili a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri (Art. 624 Codice Penale).

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IMPIEGATI PER L'ATTIVITÀ

Elaboratori o personal computer (comprese tutte le unità periferiche), registratori di cassa, macchine da scrivere e da calcolo, macchine fatturatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici e citofonici, terminali p.o.s. (point of sale), impianti di allarme, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione, bilance elettroniche.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

INCOMBUSTIBILE

Sostanza o prodotto che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

LOCALE DELL'ESERCIZIO

L'intera costruzione edile o porzione di essa, escluso il valore dell'area, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, recinti e cancelli, opere di fondazione od interrato, impianti idrici, sanitari ed igienici, impianti fissi per illuminazione, antenne radio/televisive, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e di condizionamento d'aria dei locali, centrali termiche e ascensori di proprietà, tinteggiature e tappezzerie, moquette e simili, affreschi - mosaici - statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto la denominazione: "Contenuto".

MAGGIORI SPESE

Le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, per il proseguimento dell'attività.

MALVERSAZIONE

Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui, di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o di servizio, al fine di trarne profitto per sé o per altri, (Art. 315 Codice Penale).

MASSIMALE

Importo massimo di risarcimento, ai soli fini delle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria.

MEZZO DI CUSTODIA

Deve avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:

mobile con pareti e battenti almeno in acciaio di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
la corazzatura del mezzo di custodia deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro, con movimento di chiusura a chiave o a combinazione, azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, su almeno due lati del battente di apertura;
il mezzo di custodia non murato deve avere peso non inferiore ai 150 chilogrammi.

PECULATO

Appropriazione di denaro o cosa mobile appartenente alla Pubblica Amministrazione, di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o di servizio, al fine di trarne profitto per sé o per altri (Art. 314 Codice Penale).

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

Assicurato/dipendente/familiare e/o persona autorizzata dall'Assicurato, incaricato del trasporto dei valori.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZIOSI

Gioielli e oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Limite massimo indennizzabile, indipendentemente dal valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO".

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA

Sottrazione di cose mobili mediante violenza o minaccia alle persone (Art. 628 Codice Penale).

REGOLA PROPORZIONALE

Liquidazione del danno in proporzione alle somme assicurate.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO LOCATIVO

La responsabilità dell'Assicurato locatario nei confronti del locatore.

SCASSO

Furto commesso mediante forzamento o rottura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura dei locali e degli eventuali mezzi di custodia contenenti le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Percentuale di indennizzo, prestabilita in polizza, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Limite massimo di indennizzo.

SPESE DEMOLIZIONI E SGOMBERO

Le spese effettivamente sostenute per tali operazioni, successivamente al sinistro, risarcibile a termine di polizza.

SUPPORTO DI DATI

Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TRUFFA

Artificio o raggirò diretto ad indurre taluno in errore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 640 Codice Penale).

VALORE DI RICOSTRUZIONE E DI RIMPIAZZO A NUOVO

Per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area. Per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo a nuovo del macchinario, delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature elettroniche.

VALORE INTERO

Valore degli enti assicurati. Se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione, come previsto dall'Art. 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO".

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Deve avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, di spessore minimo non inferiore a mm. 6. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché di pari resistenza.

OFFICIUM

E' la denominazione del presente contratto assicurativo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' Art. 1901 del Codice Civile.

ARTICOLO 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 4 - VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE

L'assicurazione vale anche nel caso di trasloco, entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Il cambiamento di ubicazione deve essere comunicato alla Società o all'Agenzia entro 3 giorni dall'inizio del trasloco, pena la sospensione della garanzia. Durante il trasloco e per un periodo di 10 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. La Società ha facoltà di adattare il premio alla nuova situazione di rischio. Qualora il cambiamento di ubicazione comporti una diminuzione o un aggravamento del rischio, si applicherà quanto disposto degli Artt. 5 e 6 delle Norme Generali valide per tutti i settori.

ARTICOLO 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata, telex o telefax di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte spettante di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ARTICOLO 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente di anno in anno. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 10 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare, per iscritto, alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale (in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto), esclusa, comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Se il Contraente omette dolosa-

mente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il terzo comma del presente articolo non si applica ai settori "R.C.D." ed "ELETTRONICA".

Articolo 11

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Il settore "R.C.D." non è soggetto al presente articolo.

ARTICOLO 11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Il settore "R.C.D." non è soggetto al presente articolo.

ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE (VALIDO SOLO SE INDICATO IN POLIZZA)

Premesso che:

- con "indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati";
- con "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente a quello in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non è ancora scaduta;
- con "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro;

Si conviene quanto segue:

- 1) Nel corso dell'anno contrattuale le somme (escluse le franchigie), i massimali, il premio ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'indice.
- 2) In caso di sinistro le somme, i massimali ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, verranno adeguati in conformità al rapporto tra l'indice data sinistro e l'ultimo indice di riferimento annuale.
- 3) La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale, in base alle variazioni dell'indice di riferimento annuale.
- 4) Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola inviando lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale:
 - purché si siano verificati almeno tre adeguamenti in base alla presente clausola;
 - qualora le variazioni dell'indice di riferimento abbiano registrato complessivamente un aumento superiore al 100%.

I settori "ELETTRONICA" e "TUTELA GIUDIZIARIA" non sono soggetti al presente articolo.

ARTICOLO 13 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

L'eventuale frazionamento del premio annuo in più rate non altera né menoma l'obbligo del Contraente di completare il pagamento del premio annuo in caso di anticipata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente libretto o nella polizza valgono le disposizioni di legge.

Garanzie valide per tutti i settori (escluso il settore Tutela Giudiziaria)

ARTICOLO 15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ARTICOLO 16 - DANNI CAUSATI PER IMPEDIRE O ARRESTARE IL SINISTRO

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dall'Autorità o da terzi esclusivamente allo scopo di impedire, limitare o arrestare il sinistro risarcibile a termini di polizza.

ARTICOLO 17 - SPESE SOSTENUTE PER DOCUMENTAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la documentazione, formalmente richiesta dalla stessa per la liquidazione del sinistro, purché il sinistro venga liquidato per un importo non superiore a Euro 1.050,00.

ARTICOLO 18 - SPESE SOSTENUTE PER LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e/o dal Contraente per la eventuale procedura di ammortamento resasi necessaria per la sottrazione o il danneggiamento di titoli di credito garantiti a termini di polizza, con il limite di Euro 525,00.

ARTICOLO 19 - PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

A parziale deroga del punto 10 "Pagamento dell'indennizzo" delle "NORME COMUNI AI SETTORI A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica e Infedeltà", l'Assicurato, in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, anche in mancanza di chiusa istruttoria, eventualmente aperta. Per usufruire di questa possibilità, l'Assicurato deve impegnarsi, con garanzia da fideiussione Bancaria o di Istituto di Credito, a restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e svalutazione monetaria, se dal certificato di chiusa istruttoria, o da sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo, ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione.

SETTORE A – INCENDIO**COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ARTICOLO 20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, così come risulta dal frontespizio di polizza (locale dell'esercizio e/o contenuto) da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- implosione;
- caduta di corpi celesti nonché di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta di antenne radio/televise, o parti di esse, dovuta a cause accidentali e di pertinenza dei locali assicurati;
- caduta ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- onda sonora, determinata da aerei che superino il muro del suono;
- fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari ed in transito sulla pubblica via;
- urto di natanti, non appartenenti all'Assicurato o ai suoi familiari;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose garantite oppure enti posti nell'ambito di esse.

La Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

- per le garanzie fumo, urto di veicoli stradali, urto di natanti e caduta di antenne radio/televise: la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per singola garanzia e per sinistro;
- per valori ovunque posti, limite del 3% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.600,00;
- per quadri e oggetti d'arte, limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 10.500,00 per singolo oggetto;
- per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine informatiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, limite del 5% della somma assicurata per il "Contenuto", con il massimo di Euro 5.250,00.

Il danno liquidato sarà ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico. In ogni caso, il risarcimento del danno sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la ricostruzione entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

ARTICOLO 21 – ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- determinati in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasformazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e, qualora non sia una persona fisica, dai rappresentati legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale, o in occasione di serrata;
- al contenuto in possesso per contratto di leasing e già coperto da autonoma polizza assicurativa, fino alla concorrenza della copertura autonoma stessa;
- alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, una esplosione o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- anche in presenza della garanzia "Fenomeno elettrico":
 - a. causati da usura o carenza di manutenzione;
 - b. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché

- quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c. alle lampade elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
 - determinati da frane o cedimenti di terreno, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, inondazioni ed alluvioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
 - da infiltrazioni di acqua, umidità, stillicidio, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli e fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali nonché da rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - da imbrattamento dei muri esterni;
 - indiretti, quali l'impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l'originale destinazione e la mancata locazione;
 - derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati esclusi ciclomotori;
 - da furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - causati da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia da parte dell'Ente erogatore, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre;
 - da fenomeni atmosferici (anche in presenza delle garanzie "Eventi Speciali"):
 - a. verificatosi all'interno dei fabbricati e loro contenuto (se assicurato), a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
 - b. causati ad enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - c. causati ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - d. causati a gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - e. causati a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie incomplete nella copertura, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - per la garanzia danni a terzi:
 - a. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
 - b. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi;
 - c. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - d. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - e. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.
 - La Società, inoltre, salvo estensione della garanzia ed alle condizioni nella stessa prevista, non risarcisce i danni:
 - a. causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
 - b. da gelo, traboccamento o rigurgito di fogne (questi danni possono essere inclusi, nei limiti e con la regolamentazione prevista nella garanzia "Ricerca del guasto", sottoscrivendo la garanzia stessa nonché, contemporaneamente, la garanzia "Eventi speciali");
 - c. da "acqua condotta" al "contenuto", posto in locali interrati e/o seminterrati (questi danni possono essere inclusi, sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
 - d. a recinti, cancelli o tettoie complete nella copertura (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
 - e. a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo, contemporaneamente, la garanzia "Eventi speciali");
 - dovuti ad atti vandalici in occasione di furto o rapina consumati o tentati (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi speciali");
 - indiretti, quali quelli di mancato godimento o di reddito, di sospensione di lavoro o di qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Garanzia accessorie a percentuale");
 - le spese di demolizione e sgombero (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Spese di demolizione e sgombero");
 - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per la quale è prestata l'assicurazione (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Fenomeno elettrico").

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ARTICOLO 22 – GARANZIA FACOLTATIVA “RICORSO TERZI”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ARTICOLO 23 – GARANZIA FACOLTATIVA “RISCHIO LOCATIVO”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

La Società, qualora l'immobile sia in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, od altro evento garantito in tale Settore, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 90 “Assicurazione Parziale” delle “Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”, qualora la somma assicurata, a questo titolo, risultasse inferiore al valore dei locali, calcolato a termini di polizza.

ARTICOLO 24 – GARANZIA FACOLTATIVA “ARCHIVI, SCHEDE E MODELLI”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici, modelli e stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il “Contenuto” ed è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 90 “Assicurazione Parziale” delle “Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”.

Il danno liquidato sarà ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

Il risarcimento del danno sarà comunque:

- limitato alle sole spese effettivamente sostenute per la ricostruzione entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
- integrato di una indennità aggiuntiva, fino ad una massimo del 10% del risarcimento delle spese effettivamente sostenute per la ricostruzione (allinea precedente), a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività, provocati dal sinistro agli archivi, schede e modelli.

ARTICOLO 25 – GARANZIA FACOLTATIVA “FENOMENO ELETTRICO”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è operante per gli enti di pertinenza

del fabbricato e/o contenuto, a seconda che siano assicurati il locale dell'esercizio e/o il contenuto ed è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 90 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO". La garanzia è applicata previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00. La somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa.

ARTICOLO 26 – GARANZIA FACOLTATIVA "RICERCA DEL GUASTO"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

Sono indennizzate le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi (escluse le condutture interrate), collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Sono compresi i danni materiali e diretti ai fabbricati da spargimento di acqua conseguente a rottura, causata da gelo, a tubazioni, condutture, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento stabilmente installati all'interno dei fabbricati stessi, nonché, i danni materiali e diretti ai fabbricati da trabocco o rigurgito di fognature facenti parte dell'impianto di pertinenza.

In ogni caso sono esclusi i danni da spargimento di acqua proveniente da canalizzazione, tubazione e da condutture installate all'esterno delle costruzioni o interrate.

La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il "locale dell'esercizio" e prevista l'estensione di garanzia per gli "eventi speciali".

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 90 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO".

La garanzia è applicata previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00. La somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa.

ARTICOLO 27 – GARANZIA FACOLTATIVA "DEMOLIZIONE E SGOMBERO"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

Sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro risarcibile a termini di polizza.

ARTICOLO 28 – GARANZIA FACOLTATIVA "MAGGIORI SPESE"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio)

Sono indennizzate le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, per il proseguimento dell'attività. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 90 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO".

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Si applica per ciascun sinistro la detrazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500,00. La somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa.

GARANZIE ACCESSORIE

(operanti solo se assicurato il LOCALE DELL'ESERCIZIO e/o il CONTENUTO)

ARTICOLO 29 – GARANZIA ACCESSORIA "FENOMENO ELETTRICO"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Per la descrizione si rimanda a quella riportata alla "Partita separata"; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento del 5 per mille della somma assicurata alla partita "LOCALE DELL'ESERCIZIO" e/o "CONTENUTO", per annualità assicurativa, con il massimo di Euro 1.050,00 per ogni singolo sinistro, previa detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00.

ARTICOLO 30 – GARANZIA ACCESSORIA "RICERCA DEL GUASTO"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Per la descrizione si rimanda a quella riportata alla "PARTITA SEPARATA"; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento del 5 per mille della somma assicurata alla partita "LOCALE DELL'ESERCIZIO", per annualità assicurativa, con il massimo di Euro 1.050,00 per ogni singolo sinistro, previa detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 20%, con il minimo di Euro 150,00;

ARTICOLO 31 – GARANZIA ACCESSORIA “DEMOLIZIONE E SGOMBERO”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Per la descrizione si rimanda a quella riportata alla “PARTITA SEPARATA”; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento del 10% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 10.500,00 per annualità assicurativa.

ARTICOLO 32 – GARANZIA ACCESSORIA “DANNI INDIRETTI”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La Società si impegna a prestare l'indennità aggiuntiva (sotto forma a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con limite massimo di indennizzo del 10% del danno liquidabile a termini di polizza per singolo sinistro e del 10% della somma assicurata alla partita “LOCALE DELL'ESERCIZIO” e/o “CONTENUTO” per anno assicurativo.

ARTICOLO 33 – GARANZIA ACCESSORIA “SPESE ED ONORARI”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato delle spese e degli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Tale garanzia è prestata entro il limite massimo di indennizzo del 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.050,00 per anno assicurativo. La garanzia è operante esclusivamente se i fabbricati vengono ricostruiti e le nuove caratteristiche costruttive sono identiche a quelle precedenti.

ARTICOLO 34 – GARANZIA ACCESSORIA “ONERI DI RICOSTRUZIONE”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato delle spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o per documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata entro il limite massimo di indennizzo del 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.050,00 per anno assicurativo.

ARTICOLO 35 – GARANZIA ACCESSORIA “SPESE NECESSARIE PER SPOSTARE, RICOLLOCARE ED IMMAGAZZINARE”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La Società indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il “CONTENUTO” per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'esercizio colpiti da sinistro risarcibile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata entro il limite massimo di indennizzo del 3% del danno liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.600,00 per anno assicurativo.

GARANZIE ACCESSORIE**ARTICOLO 36 – GARANZIA ACCESSORIA “EVENTI SPECIALI”**

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato per i danni causati da:

- a) **acqua condotta:** fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi;
- b) **eventi atmosferici:** danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, purché detti eventi atmosferici siano caratterizzati da particolare violenza riscontrabile in zona;
- c) **eventi socio-politici:**
 - 1) danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - 2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendono parte a tumulto popolare, sciopero, sommossa o che compiano, individualmente o in associazione, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che qualora l'occupazione

medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- d) **grandine**: danni materiali e diretti provocati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica;
- e) **sovraccarico neve**: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

La presente estensione di garanzia è operativa solo per fabbricati conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 - successive modifiche ed eventuali disposizioni locali).

Le Parti possono escludere dalle garanzie di polizza gli "EVENTI SPECIALI", con preavviso di trenta giorni, da darsi con lettera Raccomandata A./R. Qualora sia la Società a chiedere l'esclusione, è facoltà dell'Assicurato annullare, contestualmente, l'intero contratto. Tale facoltà va esercitata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione della garanzia e comunicata alla Società con lettera Raccomandata A.R.

La Società, entro trenta giorni dalla efficacia della esclusione o dell'annullamento, rimborserà la quota di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

EVENTI SPECIALI - "FORMA A"

Sono previsti i seguenti limiti:

- per la **garanzia acqua condotta**: previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;
- per la **garanzia eventi atmosferici**:
 - previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00;
 - entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
- per i **danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica**:
 - previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;
 - entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato alla partita "Locale dell'esercizio" con il massimo di Euro 10.500,00;
- per la **garanzia sovraccarico neve**:
 - detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;
 - entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro di Euro 26.000,00;
- per la **garanzia eventi sociopolitici**:
 - 1) attività esercitate esclusivamente in locali con il pavimento a più o meno di 3,5 metri dal piano stradale, salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3):
 - o previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
 - 2) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone e Latina):
 - o previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15%, con il minimo di una franchigia di Lire Euro 500,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
 - 3) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nei comuni di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze:
 - o previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

EVENTI SPECIALI - "FORMA B"

Sono previsti i seguenti limiti:

- per la **garanzia acqua condotta**: previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 100,00;
- per la **garanzia eventi atmosferici**:
 - o previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

- per i **danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica:**
 - o previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato alla partita "Locale dell'esercizio" con il massimo di Euro 10.500,00;
- per la **garanzia sovraccarico neve:**
 - o detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro di Euro 26.000,00;
- per la **garanzia eventi sociopolitici:**
 - 1) attività esercitate esclusivamente in locali con il pavimento a più o meno di 3,5 metri dal piano stradale, salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3):
 - o previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
 - 2) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone e Latina):
 - o previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.
 - 3) attività esercitate anche in locali con il pavimento a 3,5 metri o a meno di 3,5 metri dal piano stradale, nei comuni di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze:
 - o previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di una franchigia di Euro 250,00;
 - o entro il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

In caso di coesistenza di una stessa garanzia nel pacchetto "Estensione delle garanzie accessorie a percentuale" e a "Partita Separata", i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie si applicano, una sola volta, al capitale complessivamente assicurato.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ARTICOLO 37 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Condizioni e premi della presente polizza sono stati convenuti sulle dichiarazioni del Contraente che l'intero fabbricato è adibito per almeno 2/3 ad uso civile e che le caratteristiche costruttive dei locali garantiti, e del maggior fabbricato di cui eventualmente fanno parte, sono le seguenti: strutture portanti in materiali incombustibili (per fabbricati a più piani sono tollerate strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili), pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, senza coibentazioni in materiali combustibili.

Qualora, in caso di sinistro, tali dichiarazioni dovessero risultare inesatte o frutto di reticenze per la liquidazione si terrà conto di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ARTICOLO 38 - ESTENSIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONE SUL FABBRICATO

Qualora la copertura assicurativa si riferisca ai locali adibiti all'attività dichiarata e questi siano una porzione di un maggior fabbricato, sono comprese in garanzia le quote ad essi relative della proprietà comune, nonché soffitte, cantine ed autorimesse ad uso privato di pertinenza dei locali assicurati anche se non comunicanti con gli stessi.

ARTICOLO 39 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 104.000,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) su supplemento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di

ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

ARTICOLO 40 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto nelle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO" a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata, come se, ai soli effetti della norma precedentemente richiamata, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti, quindi, a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto, dalla Società, a titolo di indennità per sinistro.

ARTICOLO 41 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ARTICOLO 42 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

La Società, qualora la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico delle somme assicurate, non darà luogo all'applicazione della regola proporzionale (punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO") per quelle partite la cui somma assicurata, al momento del sinistro, risultasse insufficiente nella misura massima del 10%.

ARTICOLO 43 - BUONA FEDE

Le inesatte od incomplete dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipulazione della polizza, limitatamente alle caratteristiche costruttive del "Locale dell'esercizio", qualora risultino aggravanti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempréché tali inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso.

ARTICOLO 44 - UNIVERSALITÀ

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza, ad esclusione dell'area su cui l'attività stessa insiste.

In caso di sinistro, quanto contenuto nell'ambito dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita "contenuto".

ARTICOLO 45 - ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia sono esclusi i beni in leasing fino alla concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Fumo, urto di veicoli stradali, urto di natanti e caduta di antenne (art. 20)		euro 150,00	
Valori ovunque posti (art. 20)			3% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 2.600,00

Quadri e oggetti d'arte (art. 20)				10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 10.500,00 per singolo oggetto
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine informatiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili (art. 20)				5% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 5.250,00
Garanzie facoltative a partita separata				
Ricorso terzi (art. 22)	Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni totali/parziali dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi			entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso
Fenomeno elettrico (art. 25)		20% con il minimo di euro 150,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Ricerca del guasto (art. 26)		20% con il minimo di euro 150,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Maggiori spese (art. 28)		10% con il minimo di euro 1.500,00		entro la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie accessorie				
Fenomeno elettrico (art. 29)		20% con il minimo di euro 150,00		5 per mille della somma assicurata alla partita Locale dell'esercizio e/o Contenuto per anno assicurativo con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro
Ricerca del guasto (art. 30)		20% con il minimo di euro 150,00		5 per mille della somma assicurata alla partita Locale dell'esercizio per sinistro
Demolizione e sgombero (art. 31)				10% del danno liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.500,00 per anno assicurativo
Danni indiretti (art. 32)				10% del danno liquidabile a termini di polizza per singolo sinistro entro 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e/o Locale dell'esercizio per anno assicurativo
Spese ed onorari di competenza del Perito (art. 33)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 1.050,00 per anno assicurativo
Oneri di ricostruzione (art. 34)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 1.050,00 per anno assicurativo
Spese per lo spostamento, la ricollocazione e l'immagazzinamento (art. 35)				3% del danno liquidabile a termini di polizza entro euro 2.600,00 per anno assicurativo
Eventi speciali - Forma A (art. 36)				
Garanzia acqua condotta			euro 250,00	

Eventi atmosferici			euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica		10%	euro 500,00	80% del capitale assicurato alla partita Locale dell'esercizio con il massimo di euro 10.500,00
Sovraccarico neve		10%	euro 500,00	euro 26.000,00
Eventi sociopolitici	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale		euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone, Latina)	15%	euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nei comuni di Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna	10%	euro 500,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Eventi speciali - Forma B (art. 36)				
Acqua condotta			euro 100,00	
Eventi atmosferici			euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
Danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica		10%	euro 250,00	80% del capitale assicurato alla partita Locale dell'esercizio con il massimo di euro 10.500,00
Sovraccarico neve			euro 250,00	euro 26.000,00
Eventi sociopolitici	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale		euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio (solo province di Roma, Frosinone, Latina)	10%	euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita
	attività esercitate in locali con il pavimento a circa 3,5 m dal piano stradale o a meno di 3,5 m dal piano nei comuni di Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna	5%	euro 250,00	80% del capitale assicurato ad ogni singola partita

In caso di sinistro			
Anticipo dell'indennizzo (art. 39)			entro euro 104.000,00 qualunque sia l'ammontare del sinistro
Garanzia base			Il doppio del relativo valore "allo stato d'uso"
Limite massimo dell'indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE B – FURTO

COSE ASSICURATE E CONTRO QUALI DANNI

ARTICOLO 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei locali tra loro comunicanti indicati in polizza (ed anche in quelli non comunicanti con i primi, purché posti nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, adibiti a deposito od archivio), indennizza i danni materiali e diretti al contenuto derivati da:

- **furto** delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura, scasso o asportazione degli stessi.

Sono parificati ai danni dal furto:

- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è estesa ai furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri della vetrina durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali;
- **rapina** avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- **estorsione** purché tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è, inoltre, estesa ai:

- valori ovunque posti contenuti nei locali contro il furto e la rapina. In questo caso;
- portavalori: sottrazione dei valori e dei documenti (questi ultimi unicamente per le spese di ricostituzione) portati dall'Assicurato o da un addetto incaricato fuori dai locali, per lo svolgimento di funzioni relative al servizio esterno inerente l'attività, a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori incaricato ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le 23;
- in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- per portavalori di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 e che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderli inadatti al compito cui sono adibiti;
- guasti cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- danni agli archivi direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
- spese sostenute per la perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali indicati nell'ubicazione del rischio per:
 - o sostituzione della serratura che deve essere eseguita entro le 24 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;
 - o rientrare nei locali.

- rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza.

L'Assicurazione é prestata a primo rischio assoluto, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

- **per i valori ovunque posti:** entro il 10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di Euro 1.600,00;
- **per i tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria:** entro il limite per singolo oggetto di Euro 10.500,00;
- **per i portavalori,** entro il 10% della somma assicurata, alla partita "contenuto", con il massimo di Euro 1.600,00;
- **per i guasti cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici commessi dagli stessi, ai locali ed agli infissi dell'esercizio nel commettere il furto o la rapina o nel tentare di commetterli,** entro il 10% della somma assicurata alla partita "contenuto";
- **per i danni agli archivi,** entro il 10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di Euro 1.600,00;
- **per la rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato,** entro il 10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di Euro 1.600,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 260,00 per il denaro;
- **per le spese sostenute per la perdita o sottrazione di chiavi di ingresso (commi 1 e 2),** entro il 5% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo di Euro 525,00 e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 50,00.

ARTICOLO 47 – ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione,** purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura,** purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) **agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente,** dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) **indiretti quali i profitti sperati;**
- f) **avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.**
- g) **derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli iscritti al P.R.A.;**

La Società, inoltre, salvo estensione della garanzia ed alle condizioni nella stessa previste, non risarcisce i danni:

- h) **verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio,** purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- i) **verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine;**
- j) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- k) **indiretti quali i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.**

I danni di cui ai punti h), i) e j) possono essere inclusi sottoscrivendo le garanzie accessorie "A"; i danni di cui al punto k) possono essere inclusi sottoscrivendo le garanzie accessorie "B".

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ARTICOLO 48 - GARANZIE ACCESSORIE "A"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Sono comprese nella garanzia:

- il furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- il reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro: le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 "Recesso in caso di sinistro" delle "Norme Generali valide per tutti i settori";
- il danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- il danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, che abbiano provocato rotture e/o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali od ai locali stessi. La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il settore "Incendio" e prevista l'estensione di garanzia per gli "Eventi Speciali".

Tale garanzia è prestata entro la somma assicurata alla partita "CONTENUTO" con i limiti di indennizzo previsti nella garanzia base.

ARTICOLO 49 - GARANZIE ACCESSORIE "B"

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Sono comprese nella garanzia:

- a) **spese e onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del punto 4 "Procedure per la valutazione del danno" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è prestata entro il limite del 10% del danno liquidabile a termine di polizza per singolo sinistro, con il massimo di Euro 1.050,00 per anno assicurativo;
- b) **danni agli archivi** (vedi descrizione in "ARTICOLO 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"). La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
- c) **danni indiretti**: l'indennità aggiuntiva (sotto forma a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali, dell'attività provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza. La garanzia è prestata entro il limite del 10% del danno liquidabile a termini di polizza per singolo sinistro, con il massimo di Euro 2.600,00 per anno assicurativo.
- d) **guasti cagionati dai ladri compresi gli atti vandalici** commessi dagli stessi (vedi descrizione in "cosa garantiamo"). La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base;
- e) **portavalori** (vedi descrizione in "ARTICOLO 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"). La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base. Il pagamento avverrà previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% esclusivamente per la garanzia accessoria;
- f) **valori ovunque posti** (vedi descrizione in "ARTICOLO 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"). La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base, previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% in caso di rapina/estorsione, esclusivamente per la garanzia accessoria;
- g) **rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato** (vedi descrizione in "ARTICOLO 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"). La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base, ma con il limite massimo complessivo di Euro 525,00 per il denaro.

L'opzione "Garanzie accessorie B" elimina il limite massimo di indennizzo previsto nella "Garanzia base" per: Valori ovunque posti, Portavalori, Rapina sui clienti dell'Assicurato e Danni agli archivi.

GARANZIE A PARTITE SEPARATE

(in aumento, quando previste, alle garanzie di base e/o accessorie)

ARTICOLO 50 – PORTAVALORI

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Per la descrizione si rimanda all'ART. 46 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia portavalori è inoltre estesa alle spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio, dovuto allo scippo o alla rapina, subito dall'addetto incaricato.

La garanzia è prestata previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza, entro il limite massimo di indennizzo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.050,00 per le spese sanitarie.

ARTICOLO 51 - VALORI IN MEZZO DI CUSTODIA

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

La garanzia assicura:

- a. contro il furto all'interno del mezzo di custodia;
- b. contro la rapina e l'estorsione, sia dentro che fuori il mezzo di custodia. In questa ipotesi è prevista l'applicazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% del danno liquidabile a termini di polizza, in caso di rapina/estorsione.

ARTICOLO 52 - DANNI AGLI ARCHIVI

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)

Per la descrizione si rimanda all'ART. 46 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La garanzia è prestata entro il limite della somma assicurata.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ARTICOLO 53 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI**

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti in solida muratura di vivo, cotto e cemento ed inoltre ogni apertura verso l'esterno situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno o materia plastica rigida dello spessore minimo di 5 mm, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Se l'introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Non sono comunque risarcibili danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengono attivati o resi operanti.

ARTICOLO 54 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.500,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 5.250,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

ARTICOLO 55 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Salvo quanto disposto dalle garanzie accessorie "A".

ARTICOLO 56 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto la notizia. Le cose recuperate diventano di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha, tuttavia, la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ARTICOLO 57 - ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia sono esclusi i beni in leasing fino alla concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Furto	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori ovunque posti (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili; oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria (art. 46)			euro 10.500,00 per singolo oggetto
Portavalori (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Guasti cagionati dai ladri (anche atti vandalici commessi dagli stessi) ai locali e agli infissi (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto
Danni agli archivi (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 1.600,00
Rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato (art. 46)			10% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di: - euro 1.600,00 per indumenti, effetti personali e preziosi; - euro 260,00 per il denaro

Spese sostenute per la perdita o sottrazione di chiavi in ingresso (art. 46)		euro 50,00	5% della somma assicurata sul Contenuto con il massimo di euro 525,00
Garanzie accessorie A			
Art. 48			Entro la somma assicurata alla partita Contenuto con i limiti previsti dalla garanzia base
Garanzie accessorie B (art. 49)			
Spese onorari perito (art. 49 lett. a)			10% del danno liquidabile a termini di polizza per sinistro con il massimo di euro 1.050,00 per anno assicurativo
Danni agli archivi (lett. b)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Danni indiretti (art. 49lett. c)			10% del danno liquidabile a termini di polizza per sinistro con il massimo di euro 2.600,00 per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri (anche atti vandalici commessi dagli stessi) ai locali e agli infissi (art. 49 lett. d)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Portavalori (art. 49 lett. e)	20%		10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Valori ovunque posti (art. 49 lett. f)	20% in caso di rapina/estorsione		10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base
Rapina sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato (art. 49 lett. g)			10% della somma assicurata sul Contenuto, in aggiunta alla percentuale prevista nella garanzia base ma con il massimo di euro 525,00 per il denaro
L'opzione GARANZIA ACCESSORIA B elimina il limite massimo di indennizzo previsto nella Garanzia base per: Valori ovunque posti, Portavalori, Rapina sui clienti e Danni agli archivi			
Garanzie a partita separata in aumento (quando previste) alle garanzie base e/o accessorie			
Portavalori (art. 50)	20%		10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.050,00 per le spese sanitarie
Valori in mezzo di custodia (art. 51)	20% in caso di rapina/estorsione		
Danni agli archivi (art. 52)			Entro la somma assicurata
Condizioni particolari che regolano il settore Furto			
Mezzi di chiusura (art. 53)	20% nel caso in cui abbiano caratteristiche protettive inferiori a quelle previste		
Anticipo dell'indennizzo (art. 54)			50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato e non oltre gli euro 5.250,00 qualunque sia l'ammontare del sinistro
In caso di sinistro			
Limite massimo dell'indennizzo			
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE C – CRISTALLI

COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ARTICOLO 58 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compresi specchi, installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dei locali indicati sul frontespizio di polizza o nelle relative dipendenze, purché poste nell'ambito dello stesso complesso immobiliare, contro i danni materiali e diretti derivati da rotture dovute a cause accidentali, a fatto proprio o di terzi. La garanzia è estesa alle vetrinette ed alle insegne (quest'ultime, anche in materia plastica rigida) installate all'esterno del fabbricato e/o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato purché stabilmente ancorate.

La garanzia è operante anche per le rotture verificatesi in occasione di:

- incendio, fulmine, furto o tentativo di furto;
- tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi o serrate;
- esplosioni o scoppi esterni;
- grandine.

L'assicurazione è prestata con detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 100,00, e con il massimo di indennizzo di Euro 1.050,00 per singola lastra od insegna.

ARTICOLO 59 – ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia rapporto con tali eventi;
- c) verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosioni, da gelo;
- e) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) alle sorgenti luminose ed alle insegne, a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- g) alle lastre aventi particolare valore artistico.
- h) dolosamente causati dall'Assicurato o dal Contraente.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Cristalli	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base	15% con il minimo di euro 100,00		euro 1.050,00 per singola lastra od insegna
In caso di sinistro			
Limite massimo dell'indennizzo			
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ARTICOLO 60 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio/ufficio descritto in polizza, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale e/o commerciale.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia è estesa:

- a) alla **proprietà e/o conduzione dei locali dello studio**, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi;
- b) alla circolazione e uso di velocipedi;
- c) alla **proprietà ed uso di cani**. In questo caso, si procede alla detrazione per singolo sinistro di un franchigia assoluta di Euro 150,00;
- d) **all'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;**
- e) **ai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati** nei quali si svolge l'attività, restando inteso che, ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- f) **ai danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio**. In questa ipotesi, si provvederà alla detrazione per ogni mezzo danneggiato di una franchigia assoluta di Euro 250,00;
- g) **alla responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente**, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- h) **alle lesioni corporali** (escluse le malattie professionali) subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che debbono, quindi, essere considerati terzi.

Qualora nel corso dell'anno assicurativo, il numero degli addetti dovesse subire un incremento non superiore a due unità rispetto al numero dichiarato dal Contraente, non si terrà conto, agli effetti dell'Art. 1898 del Codice Civile, di tale discordanza. Il Contraente si obbliga ad aggiornare la polizza alla prima scadenza annuale ed a pagare il nuovo premio.

Limitatamente ai danni da fuoriuscita di acqua, la garanzia è prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00 entro il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 10.500,00 per le cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati.

ARTICOLO 61 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della Legge 24/6/1997, n. 196, o da lavoratori parasubordinati indicati all'Art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, assicurati ai sensi del predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

I soci, gli amministratori ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti a condizione che gli stessi siano regolarmente denunciati all'INAIL.

ARTICOLO 62 – ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore
- da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, sollevate, caricate o scaricate, nonché a quelle trovantisì sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE ACCESSORIE

ARTICOLO 63 – GARANZIA ACCESSORIA “DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 2.550,00 ed il massimo di Euro 26.000,00, con il massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per anno.

ARTICOLO 64- GARANZIA ACCESSORIA “MALATTIE PROFESSIONALI”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)
L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o a questo Ente imposte dal tribunale, escluse asbestosi, silicosi e AIDS. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentati legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibile, il punto 2 “Obblighi dell'Assicurato” degli “Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro”, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e gli atti relativi al caso denunciato.

GARANZIE SPECIALI

ARTICOLO 65 – GARANZIA SPECIALE “DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)
A parziale deroga di quanto previsto dall'“ARTICOLO 62 - ESCLUSIONI” la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con la detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di Euro 750,00 ed il massimo risarcimento di Euro 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ARTICOLO 66 – GARANZIA SPECIALE “RIDUZIONE DI FRANCHIGIA PER IL DANNO BIOLOGICO”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)
A parziale deroga di quanto previsto dall'ARTICOLO 61 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO” la garanzia di cui al punto 2 viene prestata per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%. La garanzia è prestata

ARTICOLO 67 – GARANZIA SPECIALE “INADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008”

(la presente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il relativo premio)
La garanzia copre i danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, di quanto previsto dal

d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sia per quanto concerne la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro danni derivanti dall'inadempimento che per quanto riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ARTICOLO 68 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme.

ARTICOLO 69 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 70 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei nonché nei territori asiatici già facenti parte del C.S.I.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
R.C.T.	Italia Paesi Europei Territori asiatici già facenti parte del C.S.I.
R.C.O.	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni provocati da cani (art. 60 lett. c)		euro 150,00	
Danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzioni di spazi attrezzati a parcheggio (art. 60 lett. f)		euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato	
Danni da fuoriuscita di acqua (art. 60)		euro 150,00	entro il massimale con il limite, per le sole cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati, di euro 10.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Inquinamento accidentale (Art. 63)	10% con il minimo di euro 2.550,00 e il massimo di euro 26.000,00		Entro il massimale con il limite di euro 260.000,00 per sinistro e per anno
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 65)	20% con il minimo di euro 750,00		Entro il massimale con il limite di euro 26.000,00 per anno assicurativo
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo			
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE E - ELETTRONICA

COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ARTICOLO 71 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia viene estesa agli impianti ed apparecchiature temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative dell'Assicurato. Sono inoltre compresi i danni ai conduttori esterni collegati agli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori stessi.

Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza siano indicati i capitali ed i relativi premi:

- **impianti ed apparecchiature ad impiego mobile;** sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:
 - o per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
 - o tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
 - o il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato. Limitatamente alla fase di trasporto gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

 - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
 - gli impianti e le apparecchiature, vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate;
 - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.
 - **supporti dati, danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati** indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Sono comprese, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per i supporti dati, le spese per il riacquisto dei "programmi in licenza d'uso". In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi e/o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO".
 - **maggiori spese**, non inconsideratamente effettuate ed opportunamente documentate, sostenute dall'Assicurato **a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza**, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli impianti e dalle apparecchiature danneggiati o distrutti.
- Sono assicurate unicamente le maggiori spese dovute a:
- a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO". Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato fino ad un massimo di 60 giorni.

L'Assicurazione è prestata con la detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza. Sono previsti gli ulteriori limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

- **Per i danni causati da furto:** L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti in solida muratura di vivo, cotto e cemento ed inoltre ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno o materia plastica rigida dello spessore minimo di 5 mm, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammessi luci, se rettangolari, di superficie non

superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Se l'introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Non sono comunque risarcibili danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengono attivati o resi operanti.

- **Per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e/o dolosi:** detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- **Per i danni ai supporti dati:** detrazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- **Per le maggiori spese:** detrazione per singolo sinistro dell'importo di Euro 250,00.
- **Per i danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione:** detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza. L'assicurazione è prestata alla condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. Qualora gli impianti assicurati siano sprovvisti di adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione oppure qualora detti sistemi, pur esistenti, non risultassero danneggiati. Detrazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- **Per i danni ad impianti ed apparecchiature ad impiego mobile:** detrazione di uno scoperto pari al 25% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico.
- **Per i danni da costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili:** detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
In nessun caso verrà pagato, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 1.600,00.
Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.

ARTICOLO 72 – ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; l'esclusione relativa ai danni durante il trasporto e i trasferimenti per le cose mobili non è operante nel caso sia stata attivata la partita "Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile;"
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- f) ai supporti dati e programmi in licenza d'uso, se dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione e/o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni;
- g) delle maggiori spese dovute a:
 - 1) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzamento dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzamento dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
 - 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti ed alle apparecchiature assicurati;

- 5) danni ai supporti di dati;
- 6) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli o componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
- p) relativamente agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi;
- q) subiti da telefoni cellulari;
- r) alle parti accessorie dei conduttori non attraversate da corrente.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore:

- I danni di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- I danni derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ARTICOLO 73 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

ARTICOLO 74 - VALORE ASSICURABILE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Il capitale indicato sul frontespizio di polizza deve comprendere tutti gli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i conduttori esterni collegati esistenti.

ARTICOLO 75 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi

rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ARTICOLO 76 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ARTICOLO 77 - ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN LEASING

Dalla garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche in leasing fino a concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Elettronica	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base (art. 71)	10% con il minimo di euro 100,00		
Danni causati da furto (art. 71)	20% in caso di violazione di pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle descritte		
Danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e/o dolosi (art. 71)	10% con il minimo di euro 250,00		
Danni ai supporti dati (art. 71)	5% con il minimo di euro 100,00		
Maggiori spese (art. 71)		euro 250,00	
Danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione (art. 71)	20% con il minimo di euro 150,00 ma 25% con il minimo di euro 150,00 qualora gli impianti assicurati siano sprovvisti di adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione oppure qualora detti sistemi, pur esistenti, non risultassero danneggiati		
Danni ad impianti ed apparecchiature ad impiego mobile (art. 71)	25% con il minimo di euro 250,00 per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o qualsiasi altro evento atmosferico		
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo			
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

SETTORE F - INFEDeltÀ**COSA E' ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ARTICOLO 78 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura il risarcimento delle perdite, derivanti da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione, commessi dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- b) Il reato sia stato denunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione;

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose la Società, risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di leggi compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti ed è prestata entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per anno assicurativo.

ARTICOLO 79 – ESCLUSIONI

La Società non indennizza le perdite derivate dalle azioni delittuose commesse in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, purché le perdite stesse siano in rapporto con tali eventi.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ARTICOLO 80 – PERDITE INDENNIZZABILI**

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che essi facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che a quest'ultimo siano stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

Sono esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. Cessazione dell'assicurazione nei confronti del dipendente infedele

L'assicurazione cessa immediatamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, per fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa, senza diritto per l'Assicurato al rimborso del premio.

ARTICOLO 81 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di recupero realizzato dopo il pagamento dell'indennizzo, si procede ad una nuova valutazione delle perdite sottraendo dall'ammontare delle perdite originariamente accertate il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

ARTICOLO 82 - RIDUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponible non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Infedeltà	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

NORME COMUNI AI SETTORI A- B- C- D- E- F**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO****ARTICOLO 83 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E/O CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

(norme valide per i settori: incendio, furto, cristalli, elettronica, infedeltà)

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, riducendo al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro può causare all'attività dichiarata; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a mezzo raccomandata, telegramma o telex.
- Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:
- c) fare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
 - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
 - f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
 - g) fornire dimostrazione delle spese sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto a).
 - h) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese relative - anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo - saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

Inoltre, per il Settore "Elettronica":

- i) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- l) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al precedente punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 84 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO (VALIDO PER IL SOLO SETTORE R.C.D.)

In caso di sinistro, l'Assicurato o Contraente deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile) a mezzo di raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ARTICOLO 85 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

(Le seguenti norme sono valide per i settori: incendio - furto - cristalli - elettronica - infedeltà)

ARTICOLO 86 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite per metà.

ARTICOLO 87 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali (Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro);
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi punti 6 e 7 "Valore delle cose assicurate" e "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) delle "Norme comuni ai settori A-B-C-D-E-F - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ARTICOLO 88 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Fabbricato** - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- b) **Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli - Impianti ed Apparecchiature Elettrodomestici** - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

ARTICOLO 89 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza è dato:

- I **Per il Fabbricato**: dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su aree di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- II **Per Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli e Impianti ed Apparecchiature Elettrodomestici**: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo

totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

A) Relativamente al Settore "Elettronica"

il criterio di cui al presente articolo punto II è operante per cose assicurate di età non superiore a quattro anni.

Per cose di età superiore:

a) nel caso di **danno suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il macchinario, l'impianto o l'apparecchiatura danneggiati nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1) defalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di **danno non suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Un cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

B) Relativamente al Settore "Incendio"

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dal successivo Art. 9 "Limite massimo di indennizzo", indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 6 "Valore delle cose assicurate - lettere a) e b)" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza. Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. La Società, relativamente alle cose di cui al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale od al rimpiazzo con altre eguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti pattuite in polizza.

C) Relativamente al Settore "Cristalli"

L'ammontare del danno è dato dalla somma del valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

III Per i **Titoli di credito**, rimane stabilito che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ARTICOLO 90 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dei precedenti ARTICOLO 88 - "Valore delle cose assicurate" e ARTICOLO 89 - "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, a meno che non sia diversamente convenuto in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile.

ARTICOLO 91 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

ARTICOLO 92 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino, quando non previsto come estensione di garanzia dalle Condizioni di Polizza, alcuno dei seguenti casi:

- 1) **danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;**
- 2) **danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave da persone:**
 - a) che abitano con l'Assicurato o il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con queste comunicanti;
 - b) del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - c) incaricate della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino delle previsioni dell'Art. 649 del Codice Penale (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

Il termine di 30 giorni per il pagamento dell'indennizzo si riduce a giorni 15 qualora il beneficiario opti per l'accredito dell'importo direttamente sul proprio conto corrente fornendo, al momento della sottoscrizione dell'atto di liquidazione, le relative coordinate bancarie. Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

SETTORE G – TUTELA GIUDIZIARIA

COSA COPRE LA GARANZIA

ARTICOLO 93 - PREMESSA

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

- telefono 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare la gestione dei sinistri di tutela legale ad altra società autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 94 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle Condizioni di contratto, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità, e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 95 - AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza adibita ad uso ufficio (compresi studi professionali, commerciali, tecnici, gabinetti medico dentistici, laboratori di analisi ecc.) dove svolge la propria attività/professione, pretende lesi e precisamente qualora:

- a) l'immobile e/o il relativo contenuto subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione delle norme di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei/mobili. In tal caso la polizza opera indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile;
- c) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché sia assolto o proscioltto con sentenza irrevocabile e con esclusione dei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- d) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di: artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell'ufficio, da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00, relative all'unità immobiliare indicata in polizza;
- e) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso; sono comprese le spese degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui dette vertenze debbano essere deferite e risolte davanti ad uno o più arbitri, con massimale di Euro 5.200,00 per sinistro, illimitato per anno;
- f) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile derivanti dalla locazione o proprietà di detta unità immobiliare, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00. Sono comprese le vertenze di sfratto per presunta morosità.

ARTICOLO 96 - PERSONE ASSICURATE

Il/i titolare/i, i soci nelle Società di persone e gli amministratori nelle Società di capitali e, limitatamente alle garanzie di cui alla lettera b) e c), anche i loro dipendenti e familiari collaboratori.

ARTICOLO 97 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le coperture e le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 98 – ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale e amministrativa.
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello adibito ad uso ufficio ed indicato in polizza;
- operazioni di compravendita di beni immobili;
- procedure arbitrali, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) dell'articolo precedente;
- controversie e procedimenti attinenti l'attività professionale/imprenditoriale che non siano in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare adibita ad uso ufficio indicata in polizza.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ARTICOLO 99 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA.**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare le norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto in essere con Groupama Assicurazioni S.p.A. per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo evento/fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

ARTICOLO 100 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare il sinistro a ARAG, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato a ARAG oltre un anno dalla sua insorgenza, ai sensi dell'Art. 2952 - secondo comma - del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale ARAG la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a ARAG un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di, definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del tribunale competente, Groupama Assicurazioni S.p.A. garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclu-

sione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con ARAG - Groupama Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

ARTICOLO 101 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordati con ARAG; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

ARAG non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

ARTICOLO 102 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione la parti dovranno accordarsi.

Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 103 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore dell'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ARTICOLO 104 - CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 7 delle Norme Generali valide per tutti i settori "Recesso in caso di sinistro", qualora l'Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata il presente settore "Tutela Giudiziaria" perde ogni efficacia e le garanzie e le azioni in corso si interrompono automaticamente, con liberazione di Groupama Assicurazioni S.p.A. da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della Stessa al rimborso della quota di premio netto relativa esclusivamente al presente settore ed al periodo di rischio pagato e non goduto.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Tutela giudiziaria	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di assistenza stragiudiziale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento di un legale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di giustizia in caso di condanna penale (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese di indagini per la ricerca di prove a difesa (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria (art. 94)			euro 8.000,00 per sinistro e illimitato per anno
Spese degli arbitri e del legale **nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso (art. 95)			euro 5.200,00 per sinistro e illimitato per anno
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata			

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

